

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1955 del 14/04/2026
Oggetto	OGGETTO: CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE di derivazione di aCqua pubblica sotterranea ad Uso irrigazione DI AreE Verdi AZIENDALI COMUNE: BOLOGNA (BO) TITOLARE: CONDOMINIO CORTE SAN LAZZARO VECCHIO CODICE PRATICA: BO03A0103/25CT
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2051 del 13/04/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno quattordici APRILE 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE DI AREE VERDI AZIENDALI

COMUNE: BOLOGNA (BO)

TITOLARE: CONDOMINIO CORTE SAN LAZZARO VECCHIO

CODICE PRATICA: B003A0103/25CT

IL TITOLARE DELL' INCARICO DI FUNZIONE DEL POLO SPECIALISTICO DEMANIO IDRICO ACQUE E SUOLI - SEDE DI BOLOGNA

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l' Agenzia Regionale per la Prevenzione e l' Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l' ambiente e l' energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all' art. 16, comma 2 e all' art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell' utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell' art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell' art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l' inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l' esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell' Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle

istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

vista l'istanza assunta agli atti con Prot. n. PG/2025/73006 del 16/4/2025 (pratica B003A0103/25CT), con la quale il Condominio Corte San Lazzaro Vecchio C.F.: 91464830370, con sede Legale a Bologna (BO) in Via Giuseppe Dozza n. 26, nella persona del suo amministratore Berti Gianluca CF.BRTGLC64L10A944Y, ha richiesto il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea n. DET.AMB.2024.2869 del 21/05/2024, con scadenza il 31/12/2026, a seguito di cessione, da parte del concessionario, del terreno sul quale insiste il pozzo di prelievo;

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di cambio di titolarità ai sensi dell'art. 28 del R.R. 41/2001;

richiamata la DET-AMB-2024-2869 del 21/05/2024 con la quale è stato rilasciato a ENRIQUES SRL -CF. 03688811201 (pratica B003A0103/24VR):

-il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso irrigazione aree verdi aziendali, con una portata massima di 1,5 l/s per complessivi 1300 mc/a mediante un pozzo ubicato sul terreno censito al Foglio 251, mappale 291 del Catasto del Comune di Bologna (BO), nel punto di coordinate geografiche UTM RER: X:691341, Y:927869;

- la variante non sostanziale di sostituzione del pozzo di prelievo non più utilizzabile, con uno nuovo di analoghe caratteristiche tecniche e con obbligo di presentazione della Relazione di fine lavori di perforazione del nuovo pozzo e di chiusura di quello non più utilizzabile;

preso atto che in riferimento alla chiusura del pozzo pre-esistente e non più utilizzato (pratica B003A0103/24VR):

- non risulta presentata la Relazione Tecnica di fine lavori e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura, a firma congiunta del titolare di concessione e della ditta esecutrice, così come disposto nell'art. 1 ter del disciplinare di concessione oggetto di cambio di titolarità;

- **considerato che** la mancata asseverazione alle prescrizioni di chiusura pozzo costituisce mancato rispetto delle disposizioni del disciplinare;

considerato che l'uso stabilito nella concessione deve essere assimilato a uso "igienico e assimilati", ai sensi dell'art. 152 della L.R. n. 3/1999 comma 1 lett. f), come dalle DGR citate in premessa. In quanto le aree verdi irrigate trattasi di aree condominiali e non aziendali;

verificato che il concessionario uscente:

- è in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino alla data di presentazione dell'istanza di cambio di titolarità;

- a garanzia della concessione ha versato in data 17/5/2025 € 250,00 (pratica B003A0103/24VR) quale deposito cauzionale a favore di "Regione Emilia Romagna", ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera l del RR n. 41/2001;

ritenuto che il suddetto deposito non può essere svincolato in quanto le obbligazioni in carico al concessionario in merito alla chiusura del pozzo sostituito, non sono state adempiute;

verificato che, in aggiunta agli importi dovuti, è stato corrisposto un importo in eccesso di € 27,21, e ritenuto che tale importo sia da scomputarsi sull'annualità 2026, il cui canone ammonta a € 195,46 e per la quale andrà pertanto versata solamente la somma di € **168,25**;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di importo pari ad € **90,00**;

- del canone di concessione 2026 per un importo di € 168,25;

- del deposito cauzionale pari ad euro **250,00**;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti e delle verifiche effettuate, nulla osta:

- al rilascio del cambio di titolarità a favore di Condominio Corte San Lazzaro Vecchio C.F.: 91464830370 alle condizioni indicate nel presente atto e nel relativo disciplinare di concessione, tra cui:

• mediante il nuovo pozzo realizzato in sostituzione di quello esistente sul terreno distinto al catasto del comune

di Bologna al Foglio 251 mappale 291 nel punto di coordinate UTM RER x:691341 Y:927869;

- la modifica della destinazione d'uso della concessione
- l'obbligo di chiusura definitiva del **pozzo esistente documentato da parte del concessionario uscente con** nota acquisita agli atti con prot. n. 78387 del 30.04.2024 (**pratica BO03A0103/24VR**);

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante del concessionario subentrante in data 10/04/2026 (assunta agli atti al prot.65435 del 10/4/2026);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare al Condominio Corte San Lazzaro Vecchio** C.F.: 91464830370, con sede Legale a Bologna (BO) in Via Giuseppe Dozza n. 26, **il cambio di titolarità** della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata ad **ENRIQUES SRL CF. 03688811201** con determinazione n. 2869 del 21/05/2024, alle seguenti condizioni di cui il presente atto costituisce variante non sostanziale:

a) il prelievo è stabilito con una portata massima di 1,5 l/s per un volume massimo di prelievo di 1.300 mc/a ad uso irrigazione aree verdi condominiali, mediante il nuovo pozzo realizzato sul terreno distinto al catasto del comune di Bologna al Foglio 251 mappale 291 nel punto di coordinate UTM RER x:691341 Y:927869, in sostituzione del vecchio pozzo, non più utilizzabile (determinazione n. 2869 del 21/05/2024);

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la scadenza della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2026**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato

dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare l'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione, che sostituisce il disciplinare tecnico della determinazione n. 2869 del 21/5/2024;

3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso concesso, assimilato all'uso "igienico e assimilati", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è **fissato** in euro **195,46** per l'anno **2026** di cui è stato versato l'importo di **€ 168,25** a compensazione di un versamento in eccesso di **€ 27,21** effettuato per i canoni pregressi; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di dare atto che è stato effettuato un versamento in eccesso di **€ 27,21** per i canoni pregressi, a favore di "Regione Emilia-Romagna" e che tale versamento viene assegnato come quota parte del canone dell'anno 2026, pari a **€ 195,46**, per il quale quindi il titolare dovrà versare solo una quota pari a **€ 168,25**;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2026, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2026, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione ;

trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € **250,00**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di dare atto che la cauzione versata a garanzia della concessione - pratica B003A0103/24VR, non può essere svincolata e debba essere incamerata in quanto le obbligazioni in carico al concessionario uscente non sono state adempiute;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'Allegato 1 Parte II art. 2, Dlgs. 123/2025;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di notificare il presente provvedimento al nuovo concessionario e di inviarne copia:

- al concessionario uscente;

- alla Regione Emilia Romagna Settore Affari generali, giuridici e sistemi informativi infrastrutture, ambiente e territorio, per gli adempimenti connessi all'incameramento dell'importo di € 250,00 versato in data 17/5/2024 a favore di "Regione Emilia-Romagna" a titolo di deposito cauzionale della concessione demaniale B003A0103/24VR;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae

alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Leonardo Caporale, collaboratore del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, ai sensi della DET-2025-1 del 03/01/2025;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Il titolare IF

Polo specialistico demanio
idrico acque e suoli - sede
di Bologna

Ubaldo Cibirin

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata al Condominio Corte San Lazzaro Vecchio CF. 91464830370

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) Il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo "Conoide Savena - confinato superiore, codice 0462ER DQ2CCS", mediante il nuovo pozzo ubicato sul terreno censito al catasto del comune di Bologna (BO) al Foglio 251 mappale 291 nel punto di coordinate geografiche UTM RER X: 691341 Y: 927869 così come indicato nella planimetria catastale agli atti, realizzato in sostituzione del vecchio pozzo, non più utilizzabile (determinazione n. 2869 del 21/05/2024).

Il pozzo è profondo 55 m dal p.c., ed è costituito da una colonna di captazione di diametro di 125 mm in PVC, con un unico tratto filtrante da 40 a 45 m dal p.c. in corrispondenza di uno strato di sabbie prevalenti; all'interno del pozzo è inserita un elettropompa sommersa di potenza pari a 1,5 CV regolata alla portata massima di esercizio di 1,5 l/s;

B) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **1,5 l/s**, per complessivi **1300 mc/anno**;

C) la derivazione può essere esercitata nel periodo **dal 1 maggio al 30 settembre** di ogni anno, con rimozione della tubazione di mandata della pompa sommersa durante i rimanenti mesi;

D) la risorsa è utilizzata per irrigare un'area verde condominiale di estensione di 0,4 ha attraverso un impianto di irrigazione a goccia. Tale uso è assimilabile all'uso "igienico e assimilati" ai sensi dell'art. 152, commi 1 lett. f), della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., come precisato dalle DGR citate in premessa.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il concessionario **deve provvedere**, entro la scadenza della concessione, **alla chiusura definitiva del vecchio pozzo non più utilizzabile**, ubicato sul terreno censito al Foglio 251, mappale 291 del Catasto del Comune di Bologna (BO), nel punto di coordinate geografiche UTM RER: X:691370, Y:927923, con le seguenti modalità:

- la parte superiore, terminale della colonna di captazione dovrà essere rimossa per almeno 1,5 metri, provvedendo ad effettuare uno scavo di opportune dimensioni, maggiore del diametro della colonna. Sul fondo del medesimo, in continuità con il riempimento esistente della colonna (nel caso siano rinvenuti vuoti, si dovrà procedere al riempimento con miscela mista cemento bentonite), si realizzerà una soletta in cemento, a guisa di tappo, per uno spessore di almeno 0,5 metri. Successivamente, fino al piano campagna, si dovrà realizzare una copertura, conformemente alla destinazione d'uso finale del terreno e provvedere ad un idonea regimazione delle acque superficiali;

- **alla fine dei lavori dovrà essere trasmessa una Relazione Tecnica di fine lavori e di asseverazione alle prescrizioni di chiusura, a firma congiunta del titolare di concessione e della ditta esecutrice.**

Il Concessionario deve installare sulla tubazione di mandata della pompa sommersa idoneo contatore di volume di prelievo e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente

provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere modificate o revocate per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2026**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della

scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le

modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Berti Gianluca CF.BRTGLC64L10A944Y in qualità di legale rappresentante del Condominio Corte San Lazzaro Vecchio, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.